

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 7 / 2022

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 22 giugno 2022, n. 20179 – intermediazione finanziaria: la dichiarazione formale di essere un “operatore qualificato” esonera l’intermediario finanziario dall’obbligo di indagare ulteriormente le concrete ed effettive conoscenze del cliente, in forza del generale principio di autoresponsabilità.

Corte di Cassazione, 20 giugno 2022, n. 19812 – conto corrente: l’art. 1194 c.c. si applica al rapporto di conto corrente solo se questo è affidato e se sono presenti rimesse solutorie.

Arbitro per le Controversie Finanziarie, 6 giugno 2022, n. 5490 – intermediazione finanziaria: nelle operazioni disposte in autonomia tramite *internet banking*, l’intermediario non è responsabile per i danni subiti dal cliente se questi, preso atto dell’inappropriatezza dell’operazione, ha comunque deciso di autorizzarla.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 28 giugno 2022, n. 20686 – scioglimento di società di capitali: la responsabilità dei soci ex art. 2495, comma 2°, c.c. è limitata alla quota (eventualmente) riscossa in base al bilancio finale di liquidazione; nei confronti dei liquidatori, invece, la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla *mala gestio* dell’amministratore.

Corte di Cassazione, 27 giugno 2022, n. 20546 – società per azioni: la modifica dello statuto che sottrae al diritto di prelazione spettante ai soci il trasferimento di azioni a società controllate, direttamente o indirettamente, integra i presupposti del recesso ex art. 2437, 2° comma, c.c.

Corte di Cassazione, 9 giugno 2022, n. 18680 – società di capitali: le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi, non inclusi nel bilancio, si intendono oggetto di rinuncia, a nulla rilevando che la cancellazione della società dal registro delle imprese non sia stata dichiarata in giudizio.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Corte di Cassazione, 27 giugno 2022, n. 20552 – fallimento della supersocietà di fatto: è necessario provare il comune interesse sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei singoli soci

Corte di Cassazione, 16 giugno 2022, n. 19146 – continuazione dei contratti nella procedura di amministrazione straordinaria: Il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue *ope legis* solamente in presenza di una espressa manifestazione resa dal commissario straordinario nell'ambito della procedura

Corte di Cassazione, 20 maggio 2022, n. 16414 – prededucibilità dei crediti sorti da atti compiuti legalmente compiuti dal debitore: il riconoscimento del carattere prededucibile del credito in ragione del disposto dell'art. 161, comma 7, l.f. presuppone un duplice accertamento: i) se esso discende da un atto legalmente compiuto, cioè preventivamente autorizzato dal tribunale ex art. 161, comma 7, l.f. o da un atto di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato sia funzionale alla conservazione del patrimonio; ii) se esiste un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di amministrazione straordinaria

Corte di Cassazione, 22 giugno 2022, n. 20179 – intermediazione finanziaria: la dichiarazione formale di essere un “operatore qualificato” esonera l’intermediario finanziario dall’obbligo di indagare ulteriormente le concrete ed effettive conoscenze del cliente, in forza del generale principio di autoresponsabilità.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 20179, pubblicata in data 22 giugno 2022](#), si è pronunciata sulla rilevanza della dichiarazione formale di essere un “operatore qualificato”, rilasciata dal cliente nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria.

La Corte ha anzitutto ricordato il principio per cui «nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui all'art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (...), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse».

Sul punto la Corte ha precisato che «in base alla citata disposizione regolamentare, la natura di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori; l'altro, di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo. Risulta così evidente “la ratio della norma in esame, volta a richiamare l'attenzione del cliente circa l'importanza della dichiarazione ed a svincolare l'intermediario dall'obbligo generalizzato di compiere uno specifico accertamento di fatto sul punto, tenuto anche conto che nella disposizione in esame non si rinviene alcun riferimento alla rispondenza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione di fatto effettiva e non è previsto a carico dell'intermediario alcun onere di riscontro della veridicità della dichiarazione, riconducendo invece alla responsabilità di chi amministra e rappresenta la società dichiarante gli effetti di tale dichiarazione” (così, verbatim, Cass. n. 12138/2009)».

«Ne consegue che, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario in valori mobiliari, la

semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della necessaria competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - pur non integrando una dichiarazione confessoria (in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo; cfr. art. 2730 c.c.; Cass.1973/ 1662; 1981/ 5025; 2002/ 16127; 2006/ 13212) – **esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto** e, in carenza di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice - nell'esercizio del suo discrezionale potere di valutazione del materiale probatorio ed apprezzando il complessivo comportamento extraprocessuale e processuale delle parti (art. 116 c.p.c.) - può porre a base della decisione, anche come unica e sufficiente fonte di prova in difetto di ulteriori riscontri, per quanto riguarda la sussistenza in capo al soggetto - che richieda di compiere operazioni nel settore dei valori mobiliari - dei presupposti per il riconoscimento della sua natura di operatore qualificato e anche ai fini dell'accertamento della diligenza prestata dall'intermediario con riferimento a tale specifica questione».

Al riguardo la Corte ha precisato che è **«il generale principio di autoresponsabilità a dover far ritenere sufficiente l'autodichiarazione del legale rappresentante della società investitrice per esonerare l'intermediario finanziario dall'obbligo di indagare ulteriormente le concrete ed effettive conoscenze della società cliente del funzionamento dei mercati finanziari e della pericolosità degli investimenti, proprio perché rientra nella responsabilità del legale rappresentante della società investitrice quella di rilasciare le necessarie attestazioni in ordine alle capacità di conoscenza e di investimento dell'ente che già riveste la qualifica di operatore economico»**.

«Ne consegue ancora che - nell'ipotesi di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata - incomberà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza, in concreto, della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente».

Infine la Cassazione ha chiarito che **«l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 23 TUF è applicabile in realtà alle fattispecie in cui l'investitore lamenti il mancato rispetto da parte dell'intermediario degli obblighi di condotta posti a suo carico dall'ordinamento nella prestazione dei servizi di investimento, spettando in tal caso nel conseguente giudizio risarcitorio all'intermediario finanziario la dimostrazione di aver rispettato gli obblighi informativi della disciplina di settore e non già nel caso di specie ove l'investitore intenda invece contestare la verità di quanto affermato nella dichiarazione autoreferenziale di cui all'art. 31 Reg. Consob 11522/98 per come**

rilasciata allo stesso intermediario finanziario. In tal caso, non può non gravare su chi intenda contestare la discordanza tra quanto dichiarato e quanto corrispondente alla concreta realtà dedurre - al fine di escludere la sussistenza della dichiarata competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari - le circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza dei detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario delle medesime circostanze. Del resto, diversamente opinando si imporrebbe all'intermediario la dimostrazione di una prova negativa, e cioè la prova che non esistano circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di requisiti e si disporrebbe una ripartizione degli oneri probatori violativa del principio della "vicinanza alla prova", imponendo all'intermediario di provare fatti e circostanze che ricadono invece nella sfera di azione e di conoscenza dell'investitore, e cioè la competenza e l'esperienza di quest'ultimo (...). Senza contare che - discorrendo più in particolare della regolazione del riparto dell'onere probatorio nella materia in esame ed in ordine proprio alla dimostrazione giudiziale della circostanza dell'appartenenza della società investitrice nella categoria di operatore qualificato (nel senso già sopra chiarito e con le conseguenze operative più volte descritte) - l'intermediario già ottempera a tale onere tramite la produzione in giudizio della dichiarazione autoreferenziale ex art. 31 Reg. Consob 11522/98, passando, dunque, alla società investitrice - a fronte di tale allegazione documentale fornita dall'intermediario - l'onere dimostrativo e probatorio della concreta non corrispondenza alla realtà dei fatti in ordine alla dichiarata sussistenza dei requisiti di conoscenza ed esperienza affermati dal legale rappresentante della società investitrice nell'ambito delle operazioni mobiliari».

Corte di Cassazione, 20 giugno 2022, n. 19812 – conto corrente: l'art. 1194 c.c. si applica al rapporto di conto corrente solo se questo è affidato e se sono presenti rimesse solutorie.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 19812, pubblicata in data 20 giugno 2022](#), si è pronunciata sull'applicabilità dell'art. 1194 c.c. al rapporto di conto corrente.

La Corte ha anzitutto ricordato che «*il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, **tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un'apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito**».*

La Cassazione ha quindi precisato che non «è corretto affermare che sarebbe stato onere della banca dedurre specificamente e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. Deve ritenersi, al contrario, che è onere della parte attrice allegare e provare l'erroneità dell'applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194, secondo comma, cod. civ., trattandosi di rimesse ripristinatorie: tale circostanza, invero, costituisce fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo (*condictio indebiti*) proposta in giudizio e deve essere pertanto essere allegata e dimostrata per l'appunto dall'attore».

Arbitro per le Controversie Finanziarie, 6 giugno 2022, n. 5490 – intermediazione finanziaria: nelle operazioni disposte in autonomia tramite *internet banking*, l'intermediario non è responsabile per i danni subiti dal cliente se questi, preso atto dell'inappropriatezza dell'operazione, ha comunque deciso di autorizzarla.

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), con [decisione n. 5490, pubblicata in data 6 giugno 2022](#), si è pronunciato sul tema della responsabilità dell'intermediario finanziario per le operazioni disposte dal proprio cliente in autonomia, utilizzando il sistema di *internet banking* (*online trading*).

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'ACF l'intermediario «ha offerto ampia dimostrazione che le modalità di funzionamento del proprio sistema di *internet banking* comportano la visualizzazione da parte del cliente, al momento dell'inserimento dell'ordine, di un messaggio con il quale egli viene avvertito della non appropriatezza dell'operazione così come della natura complessa del prodotto su cui intende operare, e con il quale viene invitato anche a leggere il contenuto del KID. Tale messaggio è poi strutturato con funzionalità bloccante, sicché il cliente per poter procedere egualmente con l'ordine, in caso di valutazione di non appropriatezza, deve dichiarare di averne preso visione».

A questa stregua «l'intermediario ha dunque dimostrato di aver sempre reso al ricorrente la valutazione di non appropriatezza mettendo anche a sua disposizione la scheda informativa sulle caratteristiche del titolo e invitandolo a prenderne visione».

L'ACF ha poi precisato che, in ogni caso, il «modus procedendi [del cliente] – oltre a denotare una precisa consapevolezza del ricorrente e soprattutto una conoscenza delle tecniche tipiche del trading on line (...) – vale in ogni caso anche ad interrompere il nesso causale con eventuali (ma nel caso insussistenti) inadempimenti informativi dell'intermediario resistente».

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 28 giugno 2022, n. 20686 - scioglimento di società di capitali: la responsabilità dei soci ex art. 2495, comma 2°, c.c. è limitata alla quota (eventualmente) riscossa in base al bilancio finale di liquidazione; nei confronti dei liquidatori, invece, la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla *mala gestio* dell'amministratore.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 20686, pubblicata in data 28 giugno 2022](#), si è pronunciata in materia di scioglimento di società di capitali e responsabilità dei soci nei confronti dei creditori.

La Corte ha affermato sul tema il seguente principio di diritto: *«la responsabilità dei soci, ex art. 2495, comma 2, [c.c.] (...) è limitata alla quota (eventualmente) riscossa in base al bilancio finale di liquidazione»,* aggiungendo che *«la percezione della quota dell'attivo sociale è elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio e, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod.civ., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio».*

La Corte ha sostenuto come, invece, nei confronti dei liquidatori, *«la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla mala gestio dell'amministratore».*

Corte di Cassazione, 27 giugno 2022, n. 20546 – società per azioni: la modifica dello statuto che sottrae al diritto di prelazione spettante ai soci il trasferimento di azioni a società controllate, direttamente o indirettamente, integra i presupposti del recesso ex art. 2437, 2° comma, c.c.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 20546, pubblicata in data 27 giugno 2022](#), si è pronunciata sulla questione se una modifica dello statuto che abbia comportato la sottrazione al diritto di prelazione spettante ai soci dei trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate integri i presupposti del recesso di cui all'art. 2437, 2° comma, lett. b), c.c.

La Corte ha sostenuto innanzitutto che *«al fine di accertare la legittimità del recesso (...) è sufficiente verificare se la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni prima esistente, **indipendentemente dal fatto se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina**».*

La Corte, infatti, valorizzando il dato letterale della norma, ha osservato come il legislatore non abbia richiesto, ai fini del recesso, la rilevanza sostanziale della modifica statutaria, deducendone che *«se, nell'ipotesi di cui è causa, il*

legislatore non ha richiesto tale ulteriore requisito, vuol dire che, ai fini del recesso, è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria idonea a rimuovere i limiti alla circolazione delle azioni».

La Corte, infatti, confrontando il 2° comma dell'art. 2437 c.c. con il 1° comma, lett. a), della stessa disposizione, ha affermato che *«nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 primo comma lett a) cod. civ. la legge richiede, a differenza che nell'ipotesi di cui al comma 2° lett b) dello stesso articolo (...) la modifica sostanziale della clausola dell'oggetto sociale, dal momento che, trattandosi di una ipotesi tassativa ed inderogabile di recesso, per scongiurare che la società sia privata delle fonti del proprio approvvigionamento (costituite dai conferimenti dei soci) anche a fronte di modifiche solo formali delle proprie clausole, è necessario che la variazione abbia avuto un impatto significativo. Al contrario, in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, non si pone l'esigenza di tale ulteriore cautela, dal momento che il diritto di recesso può comunque essere convenzionalmente escluso dalle parti».*

La Corte ha osservato dunque come in tale ultima ipotesi *«le parti hanno già uno strumento per soddisfare l'esigenza di evitare che il recesso possa essere collegato a modifiche da essi non considerate sostanziali, potendo, a monte, escludere per le stesse modifiche la stessa astratta possibilità del recesso».*

A ulteriore conferma di ciò, la Corte ha infatti sostenuto che se *«il legislatore ha prescritto che l'introduzione e la rimozione dei vincoli debba essere sempre comunque annotata sul titolo, anche quando non si tratta di modifica sostanziale, sarebbe incoerente introdurre, invece, in caso di recesso, tale ulteriore requisito, che comporta necessariamente delle valutazioni di natura discrezionale».*

Corte di Cassazione, 9 giugno 2022, n. 18680 – società di capitali: le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi, non inclusi nel bilancio, si intendono oggetto di rinuncia, a nulla rilevando che la cancellazione della società dal registro delle imprese non sia stata dichiarata in giudizio.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 18680, pubblicata in data 9 giugno 2022](#), si è pronunciata sulla questione se la cancellazione della società dal registro delle imprese comporti rinuncia alla pretesa azionata in giudizio.

In particolare, la Corte, confermando un precedente orientamento, ha affermato il principio di diritto *«per cui **le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i crediti ancora incerti o illiquidi, non inclusi nel bilancio si intendono oggetto di rinuncia**, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ciò detto, poco importa che la cancellazione non sia stata dichiarata in giudizio, poiché quella dichiarazione vale solo a fini processuali, ossia a comportare effetti interruttivi o meno della procedura in corso: la mancata dichiarazione implica in altri termini una ultrattività del mandato, ma non elimina l'effetto sostanziale della rinuncia implicita al credito».*

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDAZIONI

Corte di Cassazione, 27 giugno 2022, n. 20552 – fallimento della supersocietà di fatto: è necessario provare il comune interesse sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei singoli soci

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 20552, pubblicata in data 27 giugno 2022](#), si è pronunciata in tema di fallimento della supersocietà di fatto, ai sensi dell'art. 147, comma 5, l.f. e, in particolare, sulla possibilità di estendere la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale anche alla società c.d. "di fatto" di cui quest'ultimo è socio.

La Suprema Corte ha, in primo luogo, richiamato l'interpretazione data dalla Corte stessa all'art. 147, comma 5, l.f., la quale ha stabilito che **«l'art. 147, comma 5, l.f. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento»**.

La Corte ha tuttavia ricordato che **«è tuttavia altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (...) che la sussistenza del fenomeno della c.d. supersocietà di fatto postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto»**. Tale circostanza, al contrario, **«può semmai costituire indice di esistenza di una holding di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art. 2497 cod.civ.) e che può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati»**.

La Corte ha infine escluso la sussistenza di una supersocietà di fatto ex art. 147, comma 5, l.f., in presenza di interventi bilaterali e non preordinati il cui **«inserimento in un quadro generale e disorganico «mal si conciliava con la formazione di un sodalizio»**.»

Corte di Cassazione, 16 giugno 2022, n. 19146 – continuazione dei contratti nella procedura di amministrazione straordinaria: Il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis solamente in presenza di una espressa manifestazione resa dal commissario straordinario nell'ambito della procedura

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 19146, pubblicata in data 16 giugno 2022](#), si è pronunciata sulla questione relativa alle sorti dei contratti ineseguiti o parzialmente eseguiti nella procedura di amministrazione straordinaria, con particolare riferimento al potere attribuito al commissario straordinario di determinare o meno la prosecuzione dei predetti contratti.

In particolare, la Corte, nel confermare il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, ha anzitutto chiarito la portata ermeneutica del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50 prevedendo espressamente che il commissario straordinario ha il potere di determinare la continuazione o meno dei contratti, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e che, dunque, fino a quando il predetto potere non è esercitato, il contratto non si trasferisce *ipso iure* in capo alla procedura.

Cionondimeno il potere di determinare la continuazione o meno dei contratti attribuito al commissario deve esternarsi tramite una dichiarazione espressa resa dallo stesso, nell'ambito della procedura, in caso contrario i contratti in essere continuano a produrre effetti.

Tanto premesso la Cassazione ha ricordato il proprio costante orientamento in materia, precisando che «*la giurisprudenza di questa Suprema Corte è ferma nel ritenere che la prosecuzione di una precedente somministrazione dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza deve essere accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario (Cfr. Cass. 3193/2016 1195/2018)*».

Corte di Cassazione, 20 maggio 2022, n. 16414 – preveducibilità dei crediti sorti da atti compiuti legalmente compiuti dal debitore: il riconoscimento del carattere preveducibile del credito in ragione del disposto dell'art. 161, comma 7, l.f. presuppone un duplice accertamento: i) se esso discende da un atto legalmente compiuto, cioè preventivamente autorizzato dal tribunale ex art. 161, comma 7, l.f. o da un atto di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato sia funzionale alla conservazione del patrimonio; ii) se esiste un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di amministrazione straordinaria

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 16414, pubblicata in data 20 maggio 2022](#), si è pronunciata in tema di atti legalmente compiuti nel corso di preconcordato ex art. 161, comma 7, l.f., e della preveduzione nella successiva amministrazione straordinaria se consecutiva.

La Suprema Corte, investita della questione, ha ricordato la lettera **dell'art. 20 d.lgs. 270/1999** e del successivo **art. 52**, precisando che: «*le due norme prevedono, all'unisono, il riconoscimento della natura preveducibile, a norma dell'art. 111, comma 1, n. 1, l. fall., dei crediti sorti per la continuazione dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore, nell'un caso dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (a prescindere dal fatto che la gestione*

rimanga al debitore insolvente o venga affidata al commissario giudiziale), nell'altro a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima venga in seguito convertita in fallimento. Queste regole disciplinano la gestione delle grandi imprese in stato di insolvenza, obbligatoria fin dal periodo cd. di osservazione, con il chiaro intento di agevolare la continuazione della loro attività, fugando i timori di potenziali terzi contraenti che i crediti derivanti dai rapporti intrattenuti con l'impresa a seguito dell'avvio della procedura possano subire una falcidia concorsuale».

La Corte, ha poi specificato che: *«le due norme appena richiamate costituiscono specifiche disposizioni di legge che, a mente dell'art. 111, comma 2, l. fall., concorrono a integrare una particolare fattispecie di **prededucibilità voluta dal legislatore in favore di determinati creditori**. Questa peculiare disciplina, conseguendo da previsioni normative eccezionali e di stretta interpretazione in deroga ai principi generali di cui agli artt. 2740 e 2741 cod. civ., trova applicazione alle sole fattispecie che abbiano le caratteristiche previste dalle due norme, **in termini oggettivi e cronologici**, occorrendo quindi, da un lato, che il credito sia sorto per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore, dall'altro che lo stesso sia venuto in essere dopo la dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (ex art. 30 d. lgs. 270/1999) o, quanto meno, dello stato di insolvenza (ai sensi del precedente art. 23)».*

Conseguentemente, la Corte ha chiarito che: *«il disposto legislativo in discorso, stabilisce la regola che **solo i crediti di terzi scaturenti da "atti legalmente compiuti" dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l. f.; per tali atti dovendosi intendere, oltre che quelli di straordinaria amministrazione previamente autorizzati dal tribunale, anche gli atti di gestione dell'impresa compiuti senza autorizzazione ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio. Il carattere prededucibile di un simile credito, ove scaturente da un atto legalmente compiuto dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, può essere fatto valere nella successiva procedura di amministrazione straordinaria in presenza di un rapporto di consecuzione fra la procedura concordataria in cui è sorto e la successiva procedura di amministrazione straordinaria**».*

La Suprema Corte ha, infine, concluso che il riconoscimento del carattere prededucibile del credito in ragione del disposto dell'art. 161, comma 7, l.fall. presuppone un duplice accertamento e cioè: *«i) **in primo luogo, se esso discendesse da un atto legalmente compiuto, vale a dire da un atto preventivamente autorizzato dal tribunale ex art. 161, comma 7, l. fall. o da un atto di gestione dell'impresa che, seppur non autorizzato, fosse funzionale alla conservazione dell'integrità e del valore del suo patrimonio, alla luce delle informazioni fornite dall'imprenditore sul tipo di proposta che intendeva presentare o sul contenuto del piano che stava predisponendo; ii) inoltre, se sussistesse un rapporto di consecuzione tra la procedura concordataria e la procedura di***

amministrazione straordinaria, all'esito della verifica della mancanza di una discontinuità nell'insolvenza nei due procedimenti concorsuali».